Il TRIBUNALE di ANCONA

Ufficio procedure concorsuali

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott.ssa Roberto Sereni Lucarelli	Presidente
Dott.ssa Giuliana Filippello	Giudice
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani	Giudice Rel.

nel procedimento unitario ex artt. 40 e 44 CCII rubricato al n. N.R.G. PU 77/2026 proposto da **PITTURA EDILE GOFFI SRL** (C.F.: 00337190425), con sede legale a Senigallia (AN), via Marche n. 83/B n. REA: AN - 112039;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visto il ricorso ex artt. 40 e 44 CCII depositato da **PITTURA EDILE GOFFI SRL** in data 24.07.2026;

visto il provvedimento di concessione del termine ex art. 44 CCII emesso dal Tribunale in data 13.08.2026 con cui è stato nominato quale precommissario l'avv. Michele Giaccaglia;

vista la relazione con contestuale segnalazione depositata dal precommissario giudiziale in data 27.08.2026, anche al fine di evidenziare la violazione degli obblighi di cui all'art.44 comma 1 CCII da parte della società ricorrente;

visto il deposito dell'atto di rinuncia al ricorso ex art. 44 CCII depositato da PITTURA EDILE GOFFI SRL in data 08.09.2026;

viste le dichiarazioni di rinuncia al ricorso per liquidazione giudiziale depositate rispettivamente dal creditore AZETA PARATI S.r.l. in data 03.09.2026 e dal creditore ASSISTEDIL- Ancona, Ente di Gestione degli Istituti Contrattuali di Assistenza ai Lavoratori dell'Edilizia depositata in data 04.09.2026;

tenuto conto che ai sensi dell'art. 43 CCII "In caso di rinuncia alla domanda di cui all'articolo 40, da intendersi tanto rispetto all'istanza dei creditori che chiedano l'apertura della liquidazione giudiziale del proprio debitore, quanto all'ipotesi in cui il procedimento unitario sia attivato anche dallo stesso debitore per giovarsi di uno degli strumenti di regolazione della crisi previsti dall'ordinamento, il procedimento si estingue, fatta salva la

Firmato Da: SERENI LUCARELLI ROBERTO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 494255

volontà di proseguirlo manifestata dagli intervenuti o dal pubblico ministero per l'apertura della liquidazione giudiziale.

Osservato comunque che la rinuncia alla domanda fa salva, in ogni caso, la legittimazione del pubblico ministero, al quale deve inoltre essere comunicato il decreto di estinzione, affinché l'organo requirente possa valutare di presentare una sua autonoma istanza di apertura della procedura.

quindi dalla dichiarazione di desistenza della società debitrice Pittura Edile Goffi S.r.l al ricorso ex artt. 40 e 44 CCII, nonché dalla dichiarazione di desistenza dei ricorrenti per l'apertura della liquidazione giudiziale nell'alveo del medesimo procedimento unitario, discende la dichiarazione di estinzione delle menzionate istanze;

l'iter del procedimento giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Visto l'art. 43 CCII,

DICHIARA l'estinzione – per intervenuta desistenza – del ricorso ex artt. 40 e 44 CCII depositato dalla società PITTURA EDILE GOFFI SRL (C.F.: 00337190425 con sede legale a Senigallia (AN) via Marche 83/B n. REA: AN – 112039 nella persona dell'amministratore e legale rappresentante pro-tempore, in data 24.07.2026;

DICHIARA altresì l'estinzione, per intervenuta desistenza da parte dei creditori procedente AZETA PARATI S.r.l. ed intervenuto ASSISTEDIL Ancona, dell'istanza per l'apertura della Liquidazione giudiziale della società PITTURA EDILE GOFFI SRL (C.F.: 00337190425 con sede legale a Senigallia (AN) via Marche 83/B n. REA: AN – 112039.

Spese di lite compensate.

dispone la comunicazione del presente decreto al Pubblico Ministero in sede per le opportune valutazioni.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio della seconda sezione del tribunale del 15/09/2026

Il Presidente
Dott.ssa Roberto Sereni Lucarelli

Il Giudice relatore
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani

Firmato Da: SERENI LUCARELLI ROBERTO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 494255